



Sentenza n. 87/2024

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo

Presidente

Carlo Efisio Marré Brunenghi

Primo Referendario

Sabrina Facciorusso

Primo Referendario (relatore)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al numero 23351 del registro di segreteria,

promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di

- Colistra Fabio, nato il 26 febbraio 1974 a Maida (CZ), C.F.

CLSFBA74B26E834C, e residente a Lamezia Terme (RC) in Località Fialà

n. 36, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Sorace e Francesca

Cugnetto presso i quali ha eletto domicilio PEC:

avvdomenicosorace@pec.it/francesca.cugnetto@avvlamezia.legalmail.it;

- De Luca Giulia nata il 30 agosto 1954 a San Luca (RC), C.F.

DLCGLI54M70H970Q, ed ivi residente in Via Roma 35;

Esaminati gli atti e i documenti della causa;

Udito, nella pubblica udienza del 13 dicembre 2023, il Pubblico Ministero nella

persona del sostituto Procuratore Generale dott.ssa Maria Gabriella Dodaro e

l'Avv. Domenico Sorace per il convenuto Colistra

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, la Procura regionale

	ha richiesto la condanna del convenuto Colistra Fabio, titolare dell'omonima	
	azienda agricola, a risarcire in favore dell'Agenzia Regione Calabria per le	
	erogazioni in agricoltura (ARCEA) un danno erariale pari ad € 24.457,59 oltre	
	accessori e spese, a titolo di indebita percezione dei benefici previsti dal regime	
	di sostegno al reddito degli agricoltori a valere sul fondo FEAGA. Le predette	
	condotte sarebbero state tenute in concorso con De Luca Giulia, quale titolare	
	del Centro di assistenza agricola, che avrebbe compilato ed inoltrato la domanda	
	unica di pagamento in questione omettendo ogni controllo. Le contestazioni si	
	riferiscono alla campagna agricola 2015.	
	Più in dettaglio, riferisce la Procura che dall'istruttoria svolta è emerso che il	
	Colistra, nella Domanda Unica di Pagamento 2015, pervenuta all'Arcea tramite il	
	CAA – C.A.N.A.P.A. RC – 011 di Reggio Calabria, avrebbe falsamente dichiarato	
	di condurre n. 69 particelle delle quali:	
	• un terreno (foglio 38 particella 48) di proprietà del Consorzio Reg.	
	Sviluppo Attività Produttive	
	• un terreno (foglio 38 particella 47) non censito in catasto	
	• tutte le altre di particelle di proprietà della Bioteknical Calabrese S.P.A.	
	Tuttavia, riferisce la Procura che il fascicolo aziendale acquisito presso il CAA	
	non conteneva alcuna documentazione attestante la legittima conduzione di tali	
	immobili e gli effettivi proprietari, sentiti dai Carabinieri, avrebbero dichiarato di	
	non aver mai dato i propri terreni in conduzione al Colistra.	
	Gli unici fondi inseriti nella domanda di aiuto per cui la Procura dichiara di aver	
	riscontrato l'effettiva disponibilità (segnatamente: a titolo di proprietà)	
	risulterebbero essere le tre particelle ubicate nel Comune di Lamezia Terme e	
	identificate al foglio 44 particelle 254, 256 e 260 che corrispondono al 5% dei	
	2	

	terreni complessivamente dichiarati nella DPU 2015. Più in dettaglio, la Procura	
	ha quantificato che la legittima conduzione concerneva soltanto 2,80 dei 49,01	
	ettari complessivi.	
	Per tutti gli altri terreni il Colistra non avrebbe invece disposto di alcun titolo, e	
	tanto sarebbe provato da due circostanze. In primo luogo, nel fascicolo aziendale	
	non sarebbe risultato presente, pur a fronte di un preciso obbligo giuridico, alcun	
	documento a riguardo; sotto altro aspetto, gli effettivi proprietari dei terreni	
	avrebbero dichiarato di non aver mai concesso al Colistra né in locazione, né a	
	qualsivoglia altro titolo, la conduzione dei suddetti immobili.	
	Tuttavia, tramite la suddetta domanda unica di pagamento il Colistra risulterebbe	
	aver percepito indebitamente complessivamente € 24.457,59, che rappresentano	
	il danno erariale azionato dal Pubblico Ministero.	
	Al convenuto Colistra viene pertanto contestato di aver percepito il suddetto	
	finanziamento pubblico sulla base di dichiarazioni false (dunque con dolo), in	
	concorso con la condotta gravemente negligente della convenuta De Luca Giulia,	
	titolare del CAA, la quale avrebbe inviato la domanda di aiuto omettendo ogni	
	verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati.	
	L'uno (il Colistra) secondo la Procura avrebbe posto in essere una “dichiarazione	
	eccessiva intenzionale” di cui all’art. 60 del regolamento CE n. 1122/2009,	
	connotata da dolo, stante la volontarietà delle azioni poste in essere al fine di far	
	apparire una realtà differente da quella effettiva per conseguire indebitamente il	
	finanziamento pubblico in questione; l'altra (la De Luca) avrebbe violato i più	
	elementari doveri di verifica, controllo e custodia del fascicolo aziendale	
	permettendo al Colistra di beneficiare dei contributi aziendali in assenza della	
	documentazione giustificativa della conduzione dei terreni dichiarati, in tal modo	
	3	

	ponendo in essere macroscopiche omissioni e violazioni del modello legale,	
	usando sprezzante trascuratezza del ruolo ricoperto. Nello specifico, la De Luca	
	avrebbe omesso ogni controllo sui titoli di conduzione dichiarati dal Colistra, non	
	verificando che i terreni fossero effettivamente posseduti o detenuti mediante	
	l'esibizione di titolo idoneo, limitandosi a prendere atto di quanto autocertificato	
	dal richiedente e non acquisendone copia al fine di verificarne, tra l'altro, la	
	regolare registrazione presso l'Agenzia delle entrate.	
	2. In seguito al deposito dell'atto di citazione, con <u>decreto del Presidente di</u>	
	<u>questa Sezione Giurisdizionale n. 248/2022 del 3/11/2022</u> è quindi stata	
	fissata, per la trattazione del giudizio, l'udienza del 19 aprile 2023.	
	Con ulteriore decreto presidenziale di pari data è stato nominato il relatore del	
	giudizio nella persona del Giudice dott.ssa Sabrina Facciorusso.	
	3. Si è costituito in giudizio il convenuto Colistra, con <u>memoria depositata il</u>	
	<u>29/3/2023</u> , con il ministero degli avvocati Domenico Sorace e Francesca	
	Cugnetto, eccependo che la ricostruzione dei fatti effettuata dalla Procura	
	sarebbe errata, in quanto in capo al Colistra sussisterebbe un valido titolo di	
	conduzione dei terreni dichiarati nella domanda di aiuto per come risultante dalla	
	protocollo del titolo legittimativo avente numero	
	ARCEA.CAA5806.2015.0001957 e dal contratto di comodato, non registrato	
	presso l'Agenzia delle entrate, stipulato il 5 maggio 2014 con il Sig. Speciali	
	Vincenzo, quale socio amministratore della società Bioteknical spa e prodotto in	
	allegato.	
	Sennonché, a questo riguardo la Procura ha riferito che il contratto allegato è	
	stato stipulato in data 5 maggio 2014 allorquando il rappresentante legale della	
	società concedente Bioteknical spa non era più Speciali Vincenzo, che aveva	
	4	

	invece cessato il suo ruolo di Presidente del CDA e consigliere di	
	amministrazione in data 18 novembre 2003, dunque oltre dieci anni prima. Dalla	
	visura camerale storica della Bioteknical spa risulta invece che al 5 maggio 2014	
	la rappresentanza della società era affidata al Presidente del CDA Dott. Noto.	
	Inoltre Pirrò Luciano, in qualità di consulente societario e fiscale della Bioteknical	
	Spa, escusso dagli operanti in qualità di soggetto che cura la stipula dei contratti	
	aventi ad oggetto i terreni della Bioteknical Spa, ha affermato che non esistevano	
	contratti di affitto o comodato stipulati nell'anno 2015 e negli anni precedenti	
	con terzi aventi per oggetto la concessione, ancorché verbale, di terreni	
	ricompresi nella proprietà della Bioteknical spa.	
	A queste contestazioni il convenuto in memoria ha obiettato di aver stipulato	
	l'atto in totale buona fede, attesa l'autorevolezza dello Speziali (Parlamentare della	
	Repubblica e Presidente di Sacal - società aeroportuale avente in gestione	
	l'aeroporto internazionale di Lamezia Terme) e la notoria riferibilità dei terreni	
	alla sua persona.	
	Quanto alla mancata registrazione del contratto, questa rappresenterebbe una	
	semplice violazione formale che non consentirebbe di qualificare la condotta del	
	Colistra in termini di dolo né di colpa grave, considerato che fino al 2013 aveva	
	sempre presentato le sue istanze di contribuzione con l'ausilio di dichiarazioni	
	notorie non registrate, nel 2014 non aveva presentato nessuna domanda di aiuto	
	e il 2015 fu il primo anno in cui presentava domanda dopo l'entrata in vigore	
	dell'obbligo normativo di registrare i contratti legittimanti la conduzione dei	
	terreni per cui si proponeva domanda di aiuto. Il Colistra ha ammesso di avere	
	ignorato la disciplina vigente, ma afferma di averlo fatto in buona fede. Ha	
	affermato che, in qualità di comune cittadino, normalmente non edotto in diritto,	
	5	

	il Colistra si era per l'appunto rivolto al Centro di Assistenza Agricola per essere	
	guidato nella compilazione della domanda, e che nulla gli era stato obiettato, e di	
	certo non per favorirlo, bensì sicuramente per una semplice svista dell'impiegata	
	del CAA.	
	Ancora, ha rammentato che la registrazione del contratto sarebbe stata un	
	adempimento semplicissimo, per il quale sarebbe occorso un onere tributario non	
	superiore ad € 100,00. Tutto questo porterebbe a elidere l'elemento soggettivo e	
	a propendere per un mero errore scusabile commesso dal convenuto.	
	Da ultimo, ha affermato che l'Arcea starebbe già provvedendo al recupero delle	
	somme e che il Colistra, per dovere e senso civico, non si sarebbe opposto.	
	Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea.	
	4. All'<u>udienza del 19 aprile 2023</u> per il Pubblico Ministero è comparso il	
	sostituto Procuratore Generale dott. Gianpiero Madeo; per il convenuto Colistra	
	è comparso il difensore costituito Avv. Domenico Sorace, anche per delega	
	dell'Avvocato Francesca Cugnetto. Per la parte convenuta Giulia De Luca, non	
	costituita, nessuno è comparso.	
	Preliminarmente il Giudice relatore ha sottoposto all'attenzione delle parti una	
	questione preliminare, relativa alla notificazione alla convenuta De Luca, non	
	costituita in giudizio.	
	4.1. Il Presidente ha quindi dato la parola al Pubblico Ministero, il quale ha	
	argomentato sostenendo la correttezza della notifica della citazione alla De Luca,	
	chiedendo che ne sia dichiarata la contumacia.	
	Relativamente alla posizione del convenuto Colistra, ha rilevato che le eccezioni	
	difensive sollevate sarebbero tutte infondate.	
	Ha affermato che l'argomento del convenuto - per cui il Colistra sarebbe stato	
	6	

	truffato dai proprietari dei terreni - non troverebbe nessun riscontro agli atti di	
	causa. Parimenti sarebbe priva di riscontro in atti l'affermazione di aver inserito,	
	nella domanda di aiuto, un contratto di comodato stipulato con la società	
	Biotechnical, atteso che il protocollo indicato farebbe riferimento ad una	
	dichiarazione di registrazione di un contratto verbale.	
	Al contrario, la validità del contratto di comodato stipulata sarebbe stata smentita	
	dalla parte interessata e il soggetto firmatario del contratto non avrebbe avuto il	
	potere di rappresentanza della società, dunque non avrebbe potuto concedere in	
	comodato alcun bene.	
	Quanto all'assenza della registrazione del contratto di comodato, la Procura ha	
	riferito che è in atti una circolare del 2011 dell'AGEA, secondo cui già prima del	
	2014 era necessaria la registrazione, presso l'Agenzia delle Entrate, dei titoli	
	riguardanti la conduzione dei terreni.	
	Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo la condanna dei convenuti.	
	4.1. Il Presidente ha quindi dato la parola all'Avvocato Sorace, il quale	
	preliminarmente ha insistito per la rinnovazione della notifica alla De Luca,	
	evidenziando che la posizione del proprio assistito sarebbe diretta e	
	conseguenziale all'attività svolta dalla De Luca in quanto le operazioni di accesso	
	alle domande di aiuto devono essere veicolati attraverso dei soggetti accreditati,	
	che svolgono una funzione pubblicistica e sarebbe dunque importante capire se	
	la convenuta De Luca ha ricevuto la notifica della citazione visto il litisconsorzio	
	necessario delle due posizioni.	
	Nel merito, al di là di una generica negligenza, non si potrebbe rilevare né il dolo,	
	né la colpa grave. In base alla guida tecnico-operativa dei CAA, in un primo	
	momento si procedeva ad attestare i contratti attraverso un modello di	
	7	

	autodichiarazione; soltanto successivamente si è provveduto attraverso un atto	
	registrato, e per tali ragioni il contratto di comodato sarebbe stato stipulato ma	
	non registrato, la registrazione non essendo un atto che certifica l'autenticità del	
	documento, ma avrebbe soltanto una rilevanza tributaria senza impingere il	
	valore sostanziale dell'atto sottostante.	
	Quanto al richiamo alla circolare dell'AGEA che richiede la registrazione, si	
	tratterebbe soltanto di una circolare, ossia un atto di indirizzo interno, e non di	
	un atto normativo o comunque avente rilevanza esterna, in quanto tale non	
	idonea a fondare una responsabilità amministrativa. Ha concluso chiedendo che	
	sia archiviata la posizione del proprio assistito.	
	4.2. Il Presidente ha quindi concesso replica al Pubblico Ministero, il quale ha	
	sottolineato che nel fascicolo del convenuto non esisterebbe alcun titolo di	
	conduzione legittimo dei terreni.	
	Si porrebbe in tal modo un problema di onere probatorio, in quanto la Procura	
	avrebbe fornito la prova che il Colistra ha prodotto una dichiarazione falsamente	
	attestante un contratto verbale registrato presso l'Agenzia delle Entrate.	
	Inoltre, parte convenuta ha sostenuto di essere stata vittima di errori o dolo del	
	soggetto firmatario del contratto di comodato, ma senza averne fornito alcuna	
	prova né esisterebbe alcuna denuncia sporta a tal proposito.	
	In attesa di riscontro probatorio, le affermazioni di parte convenuta dovrebbero	
	quindi essere disattese.	
	Ha insistito per la condanna di parte convenuta.	
	4.3. Il Presidente ha concesso la controreplica all'Avvocato Sorace, il quale ha	
	affermato che – anche ammettendo una irregolarità – non potrebbe affermarsi	
	che il documento è falso ed accorrebbe a tal proposito chiarire la portata della	
	8	

		falsità contestata.	
		Ha precisato che il Colistra non avrebbe mai affermato di essere stato vittima di	
		una truffa, in quanto l'amministratore dei terreni Speciali si sarebbe presentato	
		come tale. Al più, si tratterebbe di un errore di legittimazione da parte dello stesso	
		Speciali.	
		Terminata la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.	
		5. In esito alla camera di consiglio del 19 aprile 2023, con <u>ordinanza n. 50/2023</u>	
		resa in pari data, il Collegio ha dichiarato la nullità della notificazione dell'atto di	
		citazione alla convenuta De Luca Giulia per le articolate ragioni di cui	
		all'ordinanza, in quanto ha ritenuto che sussistessero elementi idonei a sollevare	
		il dubbio che il luogo nel quale l'ufficiale giudiziario aveva svolto l'attività di	
		notificazione ai sensi dell'art. 140 non fosse quello di effettiva ed attuale	
		residenza, dimora o domicilio della De Luca. Ha dunque fatto applicazione del	
		principio per cui, considerato il <i>“valore meramente indiziario delle risultanze</i>	
		<i>anagrafiche”</i> , <i>“il giudice è tenuto ad accertare la circostanza, in base agli elementi offerti dalla</i>	
		<i>parte notificante, ai fini della pronuncia sulla validità della notifica effettuata, ed a disporre</i>	
		<i>eventualmente il rinnovo della stessa”</i> (Cass. civ. Sez. I, 16/07/2004, n. 13183).	
		Conseguentemente, ha assegnato al Pubblico Ministero un termine perentorio di	
		giorni 30 per la rinnovazione della notificazione rinviando all'udienza del 13	
		dicembre per il prosieguo del giudizio.	
		La causa è stata, pertanto, posta in decisione.	
		6. Il Pubblico Ministero ha quindi disposto la <u>rinnovazione della notifica,</u>	
		presso il Centro di Assistenza Agricola C.A.N.APA S.r.l. in Reggio Calabria.	
		La notifica, tentata dall'ufficiale giudiziario in data 6 luglio 2023, non è andata a	
		buon fine. Questo in quanto - stando a quanto si legge nella relata di notifica - la	
		9	

	sede della società sarebbe stata trasferita dopo la morte del titolare in luogo	
	sconosciuto, come emerso da informazioni assunte sul posto dai condomini dello	
	stabile.	
	7.1. In data 11 luglio 2023 il Pubblico Ministero ha dunque eseguito la notifica ai	
	sensi dell’articolo 143 cpc, mediante deposito nella casa municipale di San Luca	
	in quanto ultima residenza conosciuta.	
	8. All’ <u>udienza del 13 dicembre 2023</u> per la Procura è comparso il Sostituto	
	Procuratore Generale dott.ssa Maria Gabriella Dodaro; per il convenuto è	
	comparso il difensore costituito Avv. Sorace.	
	8.1. Il Pubblico Ministero, dopo avere illustrato le modalità con cui è stata	
	rinnovata la notifica della citazione alla De Luca in seguito all’ordinanza n.	
	50/2023 resa da questo Collegio, ha preliminarmente chiesto sia dichiarata la	
	contumacia della convenuta De Luca	
	Nel merito ha brevemente replicato alle eccezioni del Colistra laddove dichiara	
	l’esistenza di un contratto di affitto verbale, non sussistendo invece in atti alcun	
	documento che legittimi il possesso dei terreni	
	Per il resto ha insistito per l’accoglimento delle domande così come riportate nella	
	citazione	
	8.2. L’Avv. Sorace per il convenuto Colistra, nel ribadire quanto già	
	rappresentato in sede di memoria e nella precedente udienza, ha insistito	
	moltissimo sulla circostanza che il Colistra non ha avuto difficoltà nel riconoscere	
	l’esistenza di un errore formale, tant’è che già prima dell’inizio del processo	
	avrebbe provveduto a concordare con ARCEA un piano di recupero. Questo	
	eliderebbe il danno perché il Colistra spontaneamente (dunque non perché	
	impulsato dall’Amministrazione, bensì di propria iniziativa) ha ritenuto di	
	10	

		restituire il contributo.	
		L'Avv. Sorace ha anche lungamente rimarcato la buona fede del proprio assistito,	
		il quale nell'anno 2014 (anno in cui è subentrata la circolare AGEA invocata dalla	
		Procura, che richiedeva la registrazione dei contratti di fitto presso l'Agenzia delle	
		Entrate) non aveva presentato domande di contributi, mentre per il medesimo	
		terreno aveva presentato domande di pagamento fino al 2013, allorquando non	
		era necessaria la registrazione dei contratti di fitto presso l'Agenzia delle Entrate.	
		Nel momento in cui, nel 2015, ha nuovamente presentato domanda, egli in buona	
		fede avrebbe operato con le stesse modalità utilizzate in passato, ignaro della	
		nuova circolare Agea, intervenuta l'anno precedente. Il Colistra, quindi, in buona	
		fede, avrebbe commesso una svista (a corroborare questa tesi vi sarebbe il	
		modesto costo della registrazione del contratto, pari a poco più di 100 euro).	
		L'Avv. Sorace ha quindi insistito sul ruolo dell'operatrice CAA che, in virtù dei	
		compiti istituzionali conferiti, avrebbe dovuto assistere il Colistra invitandolo a	
		regolarizzare il contratto attraverso la registrazione presso l'Agenzia delle	
		Entrate.	
		In conclusione, l'Avv. Sorace ha rappresentato l'assenza di danno erariale, atteso	
		il piano di recupero sottoscritto spontaneamente con ARCEA dal proprio	
		assistito. Ha insistito anche per l'assenza di dolo e/o di colpa grave, sia in ragione	
		della spontanea restituzione dei contributi, sia della circostanza che l'errore	
		commesso sarebbe stato dovuto alla colpa grave della De Luca, operatrice CAA,	
		che non lo avrebbe adeguatamente assistito nella compilazione della domanda.	
		8.3. Il Presidente ha quindi concesso replica alla Procura, la quale ha affermato	
		di non avere prova delle restituzioni allegate da controparte. Al contrario,	
		ARCEA -interrogata – avrebbe confermato l'attuale persistenza del credito.	
		11	

	8.4. L'Avv. Sorace, in sede di controreplica, ha confermato che è stato concordato un piano di pagamento, che i pagamenti sono in corso e che trattasi di circostanze ampiamente verificabili, ove il Collegio lo ritenesse opportuno.	
	8.5. Terminata la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	1. Preliminarmente deve essere dichiarata la <u>contumacia</u> della convenuta De Luca.	
	Come descritto in narrativa, in seguito alla dichiarazione di nullità della prima notificazione eseguita <i>ex art.</i> 140 cpc, sono state svolte approfondite indagini in ordine al luogo di residenza/dimora o lavoro della convenuta.	
	La De Luca, infatti, risulta residente in San Luca, alla via Roma n. 35. Tuttavia, l'ufficiale giudiziario che ha effettuato il primo tentativo di notifica, recatosi <i>in loco</i> , ha reperito una casa chiusa, recante una catena e da informazioni assunte presso i vicini e “ <i>confermate dall'anagrafe di San Luca</i> ” la convenuta sarebbe risultata trasferita a Reggio Calabria da oltre un anno, ad un indirizzo sconosciuto.	
	In seguito all'ordinanza n. 50/2023 emessa da questo Collegio si è tentata una nuova notifica presso il CAA in cui risultava lavorare ai tempi dei fatti di causa, ma anche questo tentativo non è andato a buon fine: il CAA risulta essere stato trasferito in località sconosciuta.	
	Esperate in tal modo le dovute ricerche, può senz'altro affermarsi che la convenuta è irreperibile, ai sensi dell'art. 143 cpc. Correttamente, quindi, è stata eseguita una nuova notifica i sensi dell'art. 143 cpc.	
	Per questi motivi la convenuta De Luca Giulia deve essere dichiarata contumace ai sensi dell'art. 93 cgc.	
	2. Giungendo al <u>merito</u> della controversia, si è detto che la Procura contesta al	
	12	

	Colistra di aver percepito un finanziamento pubblico pari a € 24.457,59 sulla base	
	di dichiarazioni false (dunque con dolo), in concorso con la condotta gravemente	
	negligente della convenuta De Luca Giulia, titolare del CAA, la quale avrebbe	
	inviato la domanda di aiuto omettendo ogni verifica sulla sussistenza dei requisiti	
	dichiarati.	
	3. Principiando dalla posizione del Colistra , questi nella Domanda Unica di	
	Pagamento 2015, pervenuta all'Arcea tramite il CAA – C.A.N.A.P.A. RC – 011	
	di Reggio Calabria, avrebbe falsamente dichiarato di condurre n. 69 particelle	
	delle quali:	
	• un terreno (foglio 38 particella 48) di proprietà del Consorzio Reg.	
	Sviluppo Attività Produttive	
	• un terreno (foglio 38 particella 47) non censito in catasto	
	• tutte le altre di particelle di proprietà della Bioteknical Calabrese S.P.A.	
	Tuttavia, riferisce la Procura che il fascicolo aziendale acquisito presso il CAA	
	non conteneva alcuna documentazione attestante la legittima conduzione di tali	
	immobili e gli effettivi proprietari, sentiti dai Carabinieri, avrebbero dichiarato di	
	non aver mai dato i propri terreni in conduzione al Colistra.	
	Gli unici fondi inseriti nella domanda di aiuto di cui il Colistra sarebbe	
	effettivamente proprietario sarebbero le tre particelle ubicate nel Comune di	
	Lamezia Terme identificate al foglio 44 particelle 254, 256 e 260 (corrispondenti	
	al 5% dei terreni complessivamente dichiarati ossia a 2,80 dei 49,01 ettari	
	complessivi).	
	Tutti gli altri terreni invece sarebbero stati illegittimamente dichiarati dal Colistra.	
	3.1. Quanto ai <i>terreni di proprietà della Bioteknical Calabrese S.P.A.,</i> è in	
	atti il verbale di sommarie informazioni con cui gli operanti hanno escusso Pirrò	
	13	

	Luciano, in qualità di consulente societario e fiscale della società Bioteknical	
	Calabrese Spa in liquidazione, il quale ha dichiarato di essere il soggetto che si	
	occupava della stipula di contratti con privati per le concessione a vario titolo di	
	terreni di proprietà della società, unitamente al legale della società Alessandro	
	Rizzo legale e, dal 2016 (anno in cui la società è stata posta in liquidazione) anche	
	il liquidatore Giuseppe Speziali. Ha dichiarato che i contratti stipulati sono	
	comunque nella sua disponibilità in qualità di consulente e che non esistono	
	contratti di affitto o comodato nel 2015 e negli anni precedenti con terzi aventi	
	per oggetto la concessione, ancorché verbale di terreni ricompresi nella proprietà.	
	Ha affermato che, per quanto a mia conoscenza e competenza, la Bioteknical	
	Calabrese Spa non ha mai stipulato, a qualsiasi titolo, ancorché verbale, accordi,	
	contratti di affitto o comodato con terzi per la cessione di terreni ricompresi nella	
	sua proprietà.	
	Quanto al terreno sito in Lamezia Terme e catastalmente identificato al foglio 38	
	particella 48, di proprietà del Consorzio Reg. Sviluppo Attività Produttive, è in	
	atti la comunicazione del referente del Consorzio il quale ha negato che il	
	Consorzio abbia mai concesso in comodato l'area al Colistra.	
	Al contrario, parte del lotto è concesso in comodato gratuito dal 18 settembre	
	2002 (contratto registrato a Lamezia Terme il 27.09.2002 al n. 1437 serie 3) in	
	favore della ditta Mazzotta Giuseppe con sede in San Pietro a Maida. Altra parte	
	del medesimo lotto è invece interessata dalla presenza degli impianti eolici e	
	fotovoltaici, ed è stata concessa in diritto di superficie ventennale alla società	
	Enercube S.r.l. con Decreto del Commissario CORAP n. 36 del 21.10.2016.	
	Il terreno contraddistinto indicato in DUP come “foglio 38 particella 47” non è	
	nemmeno risultato censito in catasto.	
	14	

	Inoltre, secondo la Procura, il fascicolo aziendale non conterebbe	
	documentazione a corredo.	
	3.1.1 Obietta al riguardo il Colistra che le cose starebbero diversamente. Invero	
	egli avrebbe alla domanda un'apposita dichiarazione sostitutiva e un regolare	
	contratto di comodato stipulato il 5.5.2014 con Speziali Vincenzo.	
	Sennonché, il contratto di comodato non può considerarsi genuino.	
	3.1.2. Il documento risulta stipulato in una data in cui, come ha provato la	
	Procura, lo Speziali non era più legale rappresentante da circa dieci anni. Peraltro,	
	è sottoscritto, per la parte comodante, con l'apposizione del timbro di	
	“Presidente del Consiglio di amministrazione”, carica che – lo si ribadisce –	
	risaliva a dieci anni addietro. Lo “Speziali” non ha nemmeno apposto una vera e	
	propria firma sul contratto: al timbro (di dubbia autenticità) è aggiunta una sigla	
	non meglio identificabile, assolutamente non leggibile.	
	Il Colistra afferma che lo Speziali si sarebbe presentato come legale	
	rappresentante della società e ch'egli non avrebbe avuto ragione di dubitare della	
	legittimazione alla firma del comodato, vista l'autorevolezza del personaggio,	
	assai noto a livello locale in quanto già Parlamentare della Repubblica e	
	Presidente di Sacal. Ha peraltro puntualizzato, in risposta alla presa di posizione	
	della Procura – di non ritenere affatto di essere stato truffato da un “falso	
	Speziali”. Ha invece chiaramente sostenuto di avere stipulato il contratto con lo	
	Speziali in persona, che tuttavia è poi risultato privo di legittimazione attiva.	
	3.1.3. Ora, la ricostruzione del convenuto è assai poco verosimile.	
	Nel caso di specie si è al cospetto di un contratto privo di efficacia fidefacente,	
	anche di una mera scrittura privata (in quanto il mancato disconoscimento della	
	firma ha effetto solo nei confronti della controparte, non dei terzi, nella	
	15	

	fattispecie la pubblica amministrazione finanziatrice); e sulla cui autenticità è	
	lecito nutrire più che qualche dubbio, in quanto essa implicherebbe che un	
	soggetto politico di spicco e assai noto a livello locale, avrebbe messo a	
	repentaglio la propria credibilità utilizzando una qualifica e un timbro ormai	
	obsoleti da dieci anni, per di più al fine di concedere dei terreni non suoi in	
	comodato gratuito (dunque, senza alcun percepibile ritorno economico).	
	Considerato inoltre che il contratto non reca allegato alcun documento di identità	
	dei contraenti e non è mai stato registrato, considerato che il timbro era	
	evidentemente falso perché obsoleto di oltre dieci anni, considerato che alla	
	falsità del timbro si unisce il dato di una mera sigla non leggibile, deve concludersi	
	che il contratto non sia autentico.	
	Quanto alla mancata registrazione del comodato presso l’Agenzia delle Entrate,	
	il convenuto ha lungamente argomentato sulla buona fede con cui sarebbe	
	incorso nell’errore consistente nell’omissione della registrazione. Ora, in disparte	
	il principio per cui l’ignoranza della legge non scusa, come accennato la mancata	
	registrazione rileva a sua volta quale ulteriore indizio utile a corroborare la tesi	
	della non genuinità del contratto, posto che quantomeno vi avrebbe conferito	
	data certa.	
	In conclusione, tutte le circostanze menzionate (l’autorevolezza e la reputazione	
	dello Speziali; la assoluta “non attualità” del timbro accompagnata dall’assenza di	
	una firma leggibile; la mancata registrazione del contratto; la mancata	
	identificabilità dei contraenti data l’assenza di allegate copie dei documenti di	
	riconoscimento) costituiscono indizi gravi precisi e concordanti che depongono	
	a favore di un contratto sicuramente falsificato al solo fine di giustificare una	
	conduzione non legittima di terreni.	
	16	

	Il quadro indiziario così descritto trova definitiva conferma nelle dichiarazioni	
	assunte dagli operanti che hanno sentito Pirrò Luciano il quale, in qualità di	
	consulente societario e fiscale della Bioteknical Spa, e in qualità di soggetto che	
	custodisce ed ha accesso ai contratti della società, ha negato nella forma più decisa	
	l'esistenza di qualsivoglia contratto di comodato/affitto anteriore al 2016 ed ha	
	definitivamente confermato che il Colistra non ha intrattenuto rapporti	
	contrattuali di comodato con la società. Questa dichiarazione costituisce vera e	
	propria prova a supporto della tesi attorea, che corrobora il quadro indiziario –	
	già di per sé probante – sopra descritto.	
	Dunque, i terreni di proprietà della Bioteknical erano di sicuro non	
	legittimamente condotti dal Colistra, che ne ha falsamente dichiarato la giuridica	
	disponibilità.	
	3.1.4. Queste considerazioni assorbono buona parte delle difese del convenuto	
	laddove, a riprova della propria buona fede, argomenta lungamente (sia in	
	memoria che nelle discussioni orali) sulla incolpevole ignoranza della novità	
	dell'obbligo di registrazione dei contratti di fitto presso l'Agenzia delle Entrate,	
	novità introdotta nel 2014.	
	Il Colistra focalizza le proprie difese su questo aspetto, che tuttavia è marginale	
	ove si consideri che la Procura contesta la non genuinità, in radice, dei contratti.	
	Gli operanti hanno infatti svolto indagini sulla reale conduzione dei terreni e,	
	come si è detto, la Bioteknical (al pari del Consorzio Regionale per lo Sviluppo	
	delle Attività Produttive, per cui vedi <i>infra</i>) hanno negato in radice di aver mai	
	concesso i terreni in conduzione al convenuto, il quale ha utilizzato contratti falsi	
	e ha dunque dichiarato il falso. Il dolo, sotto questo aspetto, è innegabile, attesa	
	la palese falsità delle dichiarazioni e la non genuinità del contratto.	
	17	

	3.2. Parimenti è evidente la mancanza di legittimazione alla conduzione per il	
	<i>terreno di proprietà del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività</i>	
	<i>Produttive</i> . Gli operanti hanno interrogato l'ente il quale ha chiarito che il	
	terreno dichiarato dal Colistra è in realtà frazionato in due parti, entrambe nella	
	giuridica disponibilità di soggetti estranei al Colistra, e il convenuto non è riuscito	
	a dare una valida giustificazione al riguardo.	
	Da ultimo, una particella dichiarata dal Colistra non è nemmeno risultata censita	
	in catasto, e il convenuto ancora una volta non ha dato giustificazioni.	
	3.3. In conclusione, deve convenirsi con la Procura laddove afferma che il	
	Colistra ha percepito contributi per terreni dei quali soltanto il 5% era nella	
	propria giuridica disponibilità, con il risultato che erano legittimamente condotti	
	soltanto 2,80 dei 49,01 ettari complessivi. Per gli altri terreni, ha scientemente	
	dichiarato il falso, anche invocando contratti non genuini. Ha dunque agito con	
	<i>dolo</i> , inteso come coscienza e volontà di infrangere un precetto legislativo,	
	dichiarando la conduzione di terreni su cui sapeva di non avere alcun diritto	
	(addirittura, condotti da terzi).	
	3.3.1. Né vale a elidere il dolo l'asserita spontanea restituzione delle somme	
	all'organismo pagatore. Anche su questo aspetto l'Avv. Sorace ha molto insistito	
	in udienza, affermando che il Colistra <i>sua sponte</i> avrebbe sottoscritto un piano di	
	recupero con ARCEA. Premesso che di questo piano di recupero non v'è prova	
	in atti (oltre ad esservi stata contestazione da parte della Procura in udienza),	
	anche l'eventuale intrapreso recupero delle somme non elide l'elemento	
	soggettivo, per come sussistente all'epoca della commissione del fatto, integrato	
	dalla formazione di dichiarazioni false e supportate da documenti non genuini.	
	3.5. Così appurati i fatti, in punto di <i>diritto</i> deve precisarsi che, a livello	
	18	

	euronitario, le ipotesi di dichiarazioni infedeli relative agli aiuti all'agricoltura, per	
	le domande relative all'annata agricola 2015 (quale è la domanda in esame) si	
	applica l'art. 60 del Regolamento n. 1306/2013 il quale recita:	
	Art. 60 Regolamento n. 1306/2013	
	<i>Clausola di elusione</i>	
	Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione	
	settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le	
	quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per	
	l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.	
	Da tanto discende che il semplice dolo è sufficiente a determinare l'esclusione	
	totale dal contributo, a prescindere dall'entità delle superfici non legittimamente	
	dichiarate, e la restituzione del contributo medesimo deve essere integrale.	
	La dolosa falsità delle dichiarazioni del Colistra è di tutta evidenza visto l'utilizzo	
	di un contratto di comodato falso, e viste le risultanze delle indagini condotte	
	dalla Procura che hanno inconfutabilmente smentito la circostanza della giuridica	
	disponibilità dei terreni in capo al convenuto nel periodo di interesse.	
	3.6. Sotto questo aspetto, a nulla vale obiettare che ARCEA starebbe già	
	provvedendo al recupero e che peraltro in Colistra non si sarebbe opposto.	
	Premesso che non risulta l'importo esatto di tali pretesi recuperi, è noto che	
	l'intrapresa azione amministrativa di recupero non è preclusiva dell'azione	
	erariale, ferma restando la necessità che l'Amministrazione, in sede di esecuzione,	
	tenga conto delle somme già per altre vie recuperate. Pertanto, in sede esecutiva	
	Arcea non provvederà al recupero delle somme da essa eventualmente già	
	recuperate in via amministrativa ma senza titolo giudiziale, che dovranno ritenersi	
	definitivamente acquisite al patrimonio dell'Ente in forza della presente	
	decisione.	
	4. Si giunge in tal modo all'esame della posizione della convenuta De Luca,	
	contumace.	
	19	

	A quest'ultima, in qualità di operatrice del Centro di Assistenza Agricolo, il	
	Requrente contesta l'assoluta omissione di qualsivoglia controllo sulla domanda	
	unica del Colistra, che sarebbe stata accettata senza lo svolgimento del benché	
	minimo controllo sul fascicolo aziendale.	
	4.1. È dunque d'uopo procedere a una ricostruzione del quadro normativo che	
	disciplina le funzioni e i doveri dei CAA.	
	In linea di principio, la normativa interna e comunitaria prevedono determinate	
	formalità per la presentazione di istanze di contributi all'agricoltura, e la	
	presentazione di una serie di dichiarazioni sostitutive e di documenti necessari ad	
	attestare la sussistenza dei presupposti dell'erogazione dell'aiuto pubblico (ad	
	esempio circa i terreni per i quali si chiede il contributo ed i relativi titoli di	
	conduzione, la sussistenza delle "condizionalità", la mancanza di condanne	
	penali); ed attribuisce ai CAA (quali incaricati di pubblico servizio) precisi compiti	
	nell'ambito del procedimento amministrativo teso all'erogazione dell'aiuto per	
	delega dell'organismo pagatore, tra cui il compito di raccogliere tali dichiarazioni	
	e documenti, di accertare il titolo di conduzione dell'azienda e la corretta	
	immissione dei dati e di aggiornare il fascicolo del produttore.	
	I Centri autorizzati di assistenza agricola svolgono, ai sensi dell'articolo 2 del	
	medesimo decreto del 2008, le attività di servizio di cui all'art. 3-bis, comma 1,	
	lettere a), b), c), del decreto n. 165/1999 (nel testo pro tempore vigente, essendo	
	la DFU datata 15/6/2015), tra cui rientra l'attività di "assistere" i propri utenti	
	<i>"nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di</i>	
	<i>ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle</i>	
	<i>dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del</i>	
	<i>SLAN", assumendosi "la responsabilità della identificazione del produttore e</i>	
	20	

	<i>dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati ...”</i>	
	(art. 3 bis, comma 3 del d.lgs. n. 165/1999, nel testo <i>pro tempore</i> vigente, nonché	
	art. 2 DM Mipaaf del 27 marzo 2008).	
	In sostanza, i Centri di assistenza agricola, per un verso assumono la qualifica di	
	mandatari del richiedente aiuto, e nel contempo rivestono funzioni ausiliarie. di	
	verifica e controllo (esercitabili anche a valle della presentazione della domanda)	
	rispetto all’ente pagatore (Sezione Giurisdizionale Calabria sentenza n. 163/2022)	
	In dettaglio, la normativa interna e le circolari di settore attribuiscono ai CAA	
	precisi compiti (come detto, qualificabili in termini di “incarico di pubblico	
	servizio”) nell’ambito del procedimento amministrativo teso all’erogazione	
	dell’aiuto. Tra questi compiti vi è quello di accertare il titolo di conduzione	
	dell’azienda e la corretta immissione dei dati.	
	Proprio in ragione dei compiti istituzionali attribuiti, le dichiarazioni e documenti	
	raccolti dai CAA sono fidefacenti per gli organismi pagatori (art. 25, comma 2,	
	del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, richiamato dall’art. 3 comma 1 D.M. n.	
	162 del 20.1.2015; cfr. anche l’art.14 comma 8 D.Lgs. 99/2004, secondo il quale,	
	nei rapporti con gli agricoltori, tutte le pp.aa. <i>“hanno l’obbligo di avvalersi delle</i>	
	<i>informazioni contenute nel fascicolo aziendale”</i>); e gli organismi pagatori sono autorizzati	
	a conferire immediata esigibilità alle dichiarazioni presentate tramite ai C.A.A.,	
	ovvero a provvedere immediatamente ai pagamenti (ex art. 3 comma 4-bis D.lgs.	
	n. 165/1999 e articolo 14 comma 6, D.Lgs. n.99 del 29 marzo 2004), senza	
	autonoma previa istruttoria, e a prescindere dai controlli effettuabili <i>ex post</i>	
	dell’organismo pagatore.	
	4.2. Nella specie si conviene con il Pubblico Ministero laddove afferma che la De	
	Luca ha omesso ogni controllo, in tal modo non avvedendosi delle carenze	
	21	

		documentali a corredo della domanda.	
		Correttamente la Procura ha rappresentato che i CAA svolgono un ruolo di	
		verifica della regolarità formale della domanda, ad ausilio dell'amministrato e nel	
		contempo a tutela di ARCEA che, in seguito all'accettazione della domanda da	
		parte del CAA, eroga immediatamente il contributo.	
		La delicatezza delle funzioni dei CAA, alla cui accettazione delle domande – lo si	
		ribadisce – consegue immediatamente l'esborso di pubblico denaro in favore del	
		privato, impone l'obbligo degli operatori di verificare la regolarità formale e la	
		completezza delle domande. Fermo restando che i controlli <i>nel merito</i> sono poi	
		successivi e a campione e non competono al CAA, il CAA – in qualità di	
		incaricato di pubblico servizio – deve però <i>verificare la regolarità formale e la</i>	
		<i>completezza delle domande.</i>	
		Sicché, nel caso di specie la De Luca avrebbe dovuto avvedersi della assenza	
		della idonea documentazione giustificativa della conduzione dei terreni	
		dichiarate non avrebbe dovuto validare le schede di pagamento e di accesso alla	
		riserva nazionale ovvero avrebbe dovuto invitare il Colistra a regolarizzare la	
		domanda.	
		La De Luca avrebbe dovuto verificare l'esibizione di titolo idoneo circa la	
		disponibilità giuridica dei terreni e la regolare registrazione presso l'Agenzia delle	
		entrate (come richiesto dalle circolari di settore), non limitandosi a prendere atto	
		di quanto autocertificato dal richiedente.	
		Questa omissione - come correttamente afferma il Pubblico Ministero - ha	
		determinato la violazione del decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 che	
		prevede che i CAA e i loro operatori debbono interrogare le banche dati del	
		SIAN ed attestare, nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge, fatti	
		22	

	o circostanze concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di	
	impresa.	
	Nel caso di specie la dichiarazione prodotta dal Colistra non poteva valere quale	
	attestazione di titolo di conduzione, alla stregua delle circolari AGEA. Il	
	comportamento omissivo gravemente negligente della De Luca ha direttamente	
	concorso a causare il danno, in quanto ove la stessa avesse correttamente operato,	
	AGEA non avrebbe erogato il contributo.	
	Si conviene con il Pubblico Ministero laddove afferma che ella con il suo operato	
	ha violato i più elementari doveri di verifica, controllo e custodia del fascicolo	
	aziendale permettendo al Colistra di beneficiare dei contributi aziendali in	
	assenza della documentazione giustificativa della conduzione dei terreni	
	dichiarati , in tal modo “ <i>ponendo in essere macroscopiche omissioni e violazioni del modello</i>	
	<i>legale che di certo rappresentano una sprezzante trascuratezza del ruolo ricoperto</i> ”.	
	5. In conclusione, la domanda attrice è meritevole di accoglimento e pertanto il	
	convenuto Colistra va condannato al risarcimento del danno erariale,	
	complessivamente pari ad € 24.457,59, in favore dell’Agenzia della Regione	
	Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA). Per il medesimo importo deve	
	essere condannata, a titolo di colpa grave e in via sussidiaria, anche la convenuta	
	De Luca Giulia. Tale importo dovrà, inoltre, essere incrementato della	
	rivalutazione monetaria su base annua secondo indici ISTAT dalla data delle	
	indebite erogazioni sino a quella della pubblicazione della presente sentenza; sulla	
	somma così rivalutata sono dovuti gli interessi legali da quest’ultima data sino	
	all’integrale soddisfacimento del credito.	
	L’Amministrazione, in sede esecutiva, dovrà in ogni caso tenere conto delle	
	somme <i>medio tempore</i> recuperate.	
	23	

[illegible]

[illegible]